

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - irpef - Bene acquistato in regime di comunione legale, ma rientrante nell'attività di impresa esclusiva di uno dei coniugi - Plusvalenza derivante da cessione - Regime dell'imputazione, per l'intero ammontare, al coniuge percipiente - Fondamento.

In tema di IRPEF, qualora un bene sia stato acquistato da un coniuge in regime di comunione legale, ma rientri nell'attività d'impresa esercitata separatamente, la plusvalenza conseguita dal maggior prezzo di cessione è fiscalmente imputata per l'intero al coniuge esercente l'impresa, costituendo esso il provento della propria attività e trovando la fattispecie regolazione nell'art. 4, lett. a), secondo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (periodo aggiunto dall'art. 26 del d.l. n. 69 del 1989, conv., con modif., nella l. n. 154 del 1989).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2619 del 28/01/2022 (Rv. 663751 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0178

Corte

Cassazione

2619

2022